

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA".

Capo I

Attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania".- Gestione albo regionale delle pro loco

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente capo in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.

Art. 2
(Albo regionale)

1. L'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania è suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale ed è aggiornato al 31 maggio di ogni anno con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3
(Iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) l'associazione pro loco è costituita per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione turistica di cui all'articolo 4;
 - b) l'associazione pro loco è costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
 - c) lo Statuto è improntato ai principi di democraticità e prevede fra l'altro, la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini, o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.
2. Possono essere iscritte all'albo regionale, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a sessantamila abitanti, due pro loco; per i comuni oltre i sessantamila abitanti, un massimo di tre pro loco. Si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, corredata da:
 - a) copia dell'atto costitutivo;
 - b) copia dello statuto;
 - c) bilancio preventivo;
 - d) attestazione codice fiscale/partita IVA;
 - e) programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - f) parere del comitato regionale dell'unione nazionale delle pro loco d'Italia.
4. L'iscrizione dell'associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2.

Art. 4
(Termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo della Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la programmazione economica e il turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

Art. 5
(Attività e funzionamento)

1. Le pro loco, libere associazioni fondate sul volontariato, svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione e valorizzazione delle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.
2. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:
 - d) bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;
 - e) bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;
 - f) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso.
3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
4. La mancata ottemperanza a quanto previsto dai commi 2 e 3 non consente l'erogazione dei contributi.

Art. 6
(Cancellazione)

1. Le associazioni pro loco che non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con perdita dei relativi benefici.
2. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. La medesima associazione pro loco, già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 3, decorsi due anni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.

CAPO II

*Attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014
Contributi in favore delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dell'Unpli*

Art. 7
(Ripartizione risorse)

1. La Regione, nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio, incentiva l'attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dei comitati Unpli,

sia regionale che provinciali, con contributi assegnati secondo i criteri definiti agli articoli 10 e seguenti per i programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento.

2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse annualmente assegnate è riservata per le attività istituzionali al comitato regionale e ai comitati provinciali dell'Unpli con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali; tale assegnazione è ripartita per il cinque per cento al comitato regionale e per il tre per cento ciascuno ai comitati provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Art. 8

(Assegnazione contributi Unpli)

1. Il comitato regionale e i comitati provinciali Unpli, entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento, presentano istanza di contributo alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo
2. All'istanza di contributo è allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
 - a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento;
 - b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari e revisori;
 - c) relazione delle iniziative svolte e su quelle programmate per l'anno di riferimento finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle associazioni pro loco, al miglioramento delle loro capacità operative e organizzative, al coordinamento con le iniziative e il programma regionale, all'assistenza tecnica e amministrativa fornite agli associati;
 - d) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).
3. I contributi sono assegnati secondo la percentuale definita all'articolo 7, comma 2, e liquidati previa esibizione di:
 - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dagli organi statutari;
 - b) relazione delle iniziative svolte relativamente alle attività di cui alla lettera c) del comma 2;
 - c) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

Art. 9

(Assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo)

1. L'istanza di contributo è presentata entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;
 - b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari;
 - c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità.
3. All'istanza può essere allegata, inoltre, ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:
 - a) accordo formale con associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;
 - b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo;
 - c) accordo formale con il comune in cui ha sede la pro loco;
 - d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni;

- e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento;
- f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede;
- g) autocertificazione in merito alla presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.

Art. 10 (Valutazione)

1. La valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale è effettuata da una commissione interna alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:
 - a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali, ad elevata valenza turistica, anche in relazione alla programmazione del PTL di riferimento (punti da 0 a 20);
 - b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 5);
 - c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 5);
 - d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro loco (punti 5);
 - e) realizzazione di materiale promozionale turistico del proprio territorio che contenga al minimo le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d) (punti da 0 a 10);
 - f) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statuari (punti 10);
 - g) ufficio informazioni (i punteggi sono cumulabili):
 - 1) apertura nei giorni feriali, almeno 3 su 5 (punti 2);
 - 2) apertura di sabato (punti 2);
 - 3) apertura di domenica (punti 2);
 - 4) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);
 - h) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:
 - 1) per comuni fino a 1.000 abitanti (punti 12);
 - 2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti (punti 10);
 - 3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti (punti 8);
 - 4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti (punti 6);
 - 5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti (punti 4);
 - 6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti (punti 2);
 - 7) per comuni oltre 100.000 abitanti (punti 1);
 - i) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 5);
 - j) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:
 - 1) fino a 0,10: punti 1;
 - 2) fino a 0,20: punti 2;
 - 3) fino a 0,30: punti 3;
 - 4) fino a 0,40: punti 5;
 - 5) fino a 0,50: punti 7;
 - 6) fino a 0,60: punti 10;
 - 7) fino a 0,70: punti 12;
 - 8) fino a 0,80: punti 14;
 - 9) fino a 0,90: punti 16;

- 10) fino a 1: punti 18.
- k) Al punteggio risultante in applicazione del rapporto di cui alla lettera j) è applicato il seguente correttivo relativo al totale delle spese per manifestazioni:
- | | | |
|-------------|--------|-------------|
| 1) per 0,25 | fino a | € 2.000,00, |
| 2) per 0,50 | fino a | € 4.000,00, |
| 3) per 0,75 | fino a | € 8.000,00, |
| 4) per 1,00 | oltre | € 8.000,00. |
- Il risultato finale è arrotondato, per eccesso, alla cifra intera.
2. I contributi, in funzione dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di bilancio, sono assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco, in esito alla valutazione.
 3. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

Art. 11 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla esibizione della seguente documentazione:
 - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dai revisori dei conti e dall'assemblea dei soci;
 - b) relazione e documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).
2. La liquidazione del contributo non è disposta se l'associazione pro loco non ha ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.
3. Eventuali economie per contributi non riscossi sono assegnati ai comitati Unpli, sia regionale che provinciali, secondo le ripartizioni percentuali di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 12 (Norme transitorie)

1. Sono iscritte d'ufficio all'albo regionale, le associazioni individuate con decreto dirigenziale 17 giugno 2014, n. 3 – Direzione generale per la programmazione economica e il turismo – UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC del 23 giugno 2014, n. 41.
2. Non sono iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco le associazioni che risultano cancellate a partire dal 18 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste di iscrizione presentate dal 18 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei previgenti criteri di ammissibilità.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui agli articoli 8 e 9 è posticipato al 15 febbraio 2015.

Capo III *Attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014*

Art. 13 (Poli turistici locali)

1. Il presente capo, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di costituzione e la forma associativa dei poli turistici locali per la parte non specificata dagli articoli 8 e seguenti della legge medesima. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo PTL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

Art. 14
(Modalità di costituzione dei Poli Turistici Locali)

1. Concorrono alla costituzione del PTL:
 - a) comuni o unioni di comuni ricompresi all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato;
 - b) camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio;
 - c) altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato;
 - d) le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
2. Per realizzare il pieno conseguimento delle finalità contenute nella legge regionale n. 18 del 2014 è garantita nelle forme e nei modi previsti dalla legge la massima partecipazione al PTL dei soggetti pubblici che concorrono alla sua costituzione.
3. Per i soggetti pubblici è necessario che la volontà di adesione al polo sia espressa attraverso un provvedimento deliberativo, mentre i soggetti privati manifestano la propria volontà di adesione per il tramite dei propri organi di vertice.
4. L'adesione al PTL ha carattere di esclusività per i comuni, singoli o associati.
5. Ambito operativo dei PTL è il territorio amministrato dai comuni aderenti.

Art. 15
(Forma associativa dei PTL)

1. Lo statuto del PTL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono in forma di atto pubblico e contiene le seguenti previsioni:
 - a) la forma associativa individuata;
 - b) il periodo di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;
 - c) ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti partecipanti.
2. Lo statuto assicura la possibilità di adesione al polo, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei PTL non sono retribuiti.
4. Le attività dei PTL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative.

Art. 16
(Vigilanza e controllo)

1. L'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania offre il supporto alla Regione per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio del programma di attività dei singoli PTL ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2014.
2. A tal fine i PTL forniscono tutti i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale dei servizi e delle attività.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.